

REGOLAMENTO (CEE) N. 1819/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1989

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1793/89⁽⁶⁾, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1031/89 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti anteriori non disossati:

- circa 3 000 t detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° novembre 1988,
- circa 500 t detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1988,
- circa 1 000 t detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1987,
- circa 500 t detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1988,
- circa 500 t detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1988,
- circa 1 000 t detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° novembre 1988;

b) carni disossate:

- circa 2 000 t detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° aprile 1989,
- circa 1 500 t detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1989.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 20.